


BibLus-net

Newsletter 648 del 6 febbraio 2020

In questo numero:




Certificazione energetica

[Ok del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto prestazione energetica in edilizia](#)



Fisco

[Dichiarazione dei redditi 2020: ecco i modelli Redditi per professionisti ed imprese](#)



Fisco

[Detrazione per la sostituzione delle porte interne?](#)



Titoli edilizi

[Installazione di una canna fumaria: quando serve il permesso di costruire?](#)



Rinnovabili

[Gli errori da evitare per non perdere l'incentivo Conto Termico](#)



Titoli edilizi

[Serve il permesso di costruire per trasformare un negozio in sala scommesse](#)



Sicurezza

[Bando Isi 2019: dal 16 aprile l'invio delle domande](#)



Rinnovabili

[Efficienza energetica: le nuove guide del GSE sul Conto Termico](#)



Sicurezza

[Nuovo interpello sicurezza sul lavoro: utilizzo attrezzature con specifica formazione](#)



Fisco

[Disponibili i nuovi modelli per i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità 2020](#)



Sicurezza

[Dall'Inail le regole per la gestione dei parchi eolici in sicurezza](#)



Architettura e BIM

[ACCA incontrus: le nuove date dei seminari formativi sul BIM](#)




Professioni tecniche

[Identità digitale per uso professionale, in Gazzetta le linee guida AgID](#)



Ok del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto prestazione energetica in edilizia



Aggiornati la metodologia di calcolo ed i requisiti per la valutazione della prestazione energetica; nuovi requisiti per gli impianti e per l'APE; adeguamento dei regolamenti edilizi

Il Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2020 ha approvato, in esame preliminare, il **dlgs 28 gennaio 2020** (il nuovo **decreto prestazione energetica in edilizia**) che recepisce la direttiva (UE) 2018/844 (nota come EPBD III) e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Il nuovo provvedimento apporta delle modifiche al *dlgs 192/2005*; lo scopo è di razionalizzare le disposizioni delle precedenti direttive in merito, non avendo ottenuto i risultati auspicati.

Il decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.

Nuovo decreto prestazione energetica, i contenuti

Di seguito i contenuti della bozza:

- nuove definizioni (articolo 3);
- ambito di intervento (articolo 4);
- strategia di ristrutturazione a lungo termine (articolo 5);
- adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica (articolo 6);
- strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato (articolo 7);
- Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (articolo 8);
- Attestato di Prestazione Energetica, rilascio ed affissione (articolo 9);
- esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva (articolo 10);
- relazione tecnica, accertamenti e ispezioni (articolo 10);
- funzioni statali, regionali e locali (articoli 12);
- monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale (articoli 13);

- clausola di cedevolezza (articolo 14);
- ulteriori definizioni (articolo 15);
- regolamenti edilizi (articolo 16).

In attesa dei successivi step dell'iter legislativo, anticipiamo alcune novità presenti nella bozza del decreto di recepimento.

Strategia di ristrutturazione a lungo termine

Prevista la predisposizione della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, con lo scopo di:

- accelerare ed integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche;
- ottenere la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050;
- promuovere l'uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
- dare un impulso alla mobilità elettrica con l'integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici della direttiva che non hanno dato i risultati sperati.

In particolare, la direttiva promuove:

- l'installazione di sistemi di automazione e controllo degli impianti tecnologici presenti negli edifici (domotica);
- lo sviluppo infrastrutturale della rete di ricarica nel settore della mobilità elettrica;
- l'introduzione di un indicatore del livello di prontezza dell'edificio all'utilizzo di tecnologie smart.

In merito allo sviluppo di infrastrutture per la mobilità elettrica, sono introdotti dei requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti: ad esempio, l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica o la loro predisposizione.

Metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica in edilizia

Previsto nella bozza l'aggiornamento della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, per adeguarle alle nuove disposizioni introdotte dalla EPBD III; ad esempio l'**integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica** negli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione, nonché le disposizioni relative agli interventi di sostituzione degli impianti tecnici negli edifici.

Nel dettaglio, l'art.6 del dlgs modifica l'art.4 del dlgs 192/2005 così come segue:

- prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi edifici o prima dell'inizio dei lavori per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si **tiene conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza**, se disponibili;
- i nuovi edifici e gli edifici esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, **sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano** o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare;
- nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i **requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale**, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono, inoltre, adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
- per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i **parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni**, della **sicurezza in caso di incendi** e dei **rischi connessi all'attività sismica**;

- ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono **dotati di sistemi di automazione e controllo** di cui all'articolo 14, paragrafo 4 e all'articolo 15, paragrafo 4 della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni.

Al comma 1 è aggiunto il comma 1-c) in merito alle modalità per l'integrazione delle tecnologie per la **ricarica dei veicoli elettrici** negli edifici residenziali e non, sia di nuova costruzione che sottoposti a ristrutturazioni importanti, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività.

Inoltre, è stato aggiunto il comma 1-ter in base a cui sono state aggiornate ed armonizzate le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici; nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento.

Rilascio incentivi

Gli incentivi volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, **sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti**.

Il monitoraggio dei risparmi energetici ottenuti è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:

- la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
- i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
- il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
- una diagnosi energetica;
- un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, gli incentivi sono concessi a condizione che i sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Portale Nazionale

Prevista la predisposizione, presso l'ENEA, del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici allo scopo di aumentare la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di fornire ai cittadini, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione informazioni circa:

- la prestazione energetica degli edifici;
- le migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi;
- gli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili;
- gli attestati di prestazione energetica.

Si tratta, quindi, di uno strumento atto a favorire la conoscenza del parco immobiliare nazionale, della sua consistenza, dei suoi consumi e della sua prestazione energetica.

APE

L'Attestato di prestazione energetica, APE, dovrà essere allegato ai contratti di compravendita e di locazione (tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari); nel

caso manca l'APE o la relativa dichiarazione, il pagamento delle sanzioni non esclude l'ulteriore obbligo di presentazione entro 45 giorni della dichiarazione o della copia dell'APE alla Regione o Provincia autonoma competente.

Nel dettaglio, l'art.9 del dlgs n. 28 gennaio 2020 modifica l'art.6 del dlgs n. 192/2005, sostituendo integralmente il comma 3, e stabilendo che:

nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. La sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

Inoltre, quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente comma e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.

Regolamenti edilizi

Le novità introdotte dalla bozza in esame sulla mobilità sostenibile avranno un impatto anche sui Comuni, che dovranno adeguare i regolamenti edilizi.

Ai sensi del *dlgs 257/2016*, di cui all'art. 4, comma 1 del dlgs n. 192/2005, i Comuni devono adeguare il proprio regolamento prevedendo che:

per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante, siano rispettati i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Il *dlgs 257/2016* stabilisce, infatti, i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto, idrogeno e gas di petrolio liquefatto.

I Comuni avranno a disposizione 180 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto per l'adeguamento.

Ricordiamo, infine, che la bozza del dlgs 28 gennaio 2020 entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

<aquot; href="https://www.acca.it/termus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Dichiarazione dei redditi 2020: ecco i modelli Redditi per professionisti ed imprese



L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli Redditi 2020 per persone fisiche, Enti non commerciali, Società di persone, Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i **modelli Redditi 2020**, con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa per il periodo d’imposta 2019. Nello specifico si tratta di modelli per:

- persone fisiche (PF);
- Enti non commerciali (Enc);
- Società di persone (Sp);
- Società di capitali (Sc);
- Irap;
- Consolidato nazionale mondiale (Cnm).

La pubblicazione dei modelli Redditi 2020 segue quella *dei modelli definitivi 730 e 770 per il 2020* avuta a metà gennaio.

Dichiarazione dei redditi 2020

Tra le novità presenti nei modelli di quest’anno:

- il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico;
- il nuovo sport bonus;
- il regime agevolato per i pensionati esteri che hanno trasferito la residenza nei piccoli centri del Sud Italia.

Nei modelli Irap, Sc, Sp ed Enc entra la quota deducibile del Patent Box, fanno ingresso in Enc i redditi da floricoltura. Trovano inoltre spazio le detrazioni per le strutture di ricarica delle auto elettriche.

Pensionati esteri

Inserita nel quadro RM la sezione XVIII “Opzione per l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-ter del *TUIR*” per consentire l’esercizio dell’opzione, introdotta dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del *TUIR* erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei

comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni:

- Sicilia;
- Calabria;
- Sardegna;
- Campania;
- Basilicata;
- Abruzzo;
- Molise;
- Puglia;

e che applicano sui redditi prodotti all'estero un'aliquota agevolata del 7 %.

Spese di istruzione e figli a carico

Le istruzioni del paragrafo relativo ai familiari a carico sono state aggiornate e riportano l'indicazione che, per i figli di età **non superiore a 24 anni**, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è **elevato a 4.000 euro**.

Per facilitare la determinazione delle spese per previdenza complementare che possono essere detratte dai genitori perché non hanno trovato capienza nel reddito dei figli a carico, è stata inserita la casella "*Soggetto fiscalmente a carico di altri*" compilabile, con appositi codici, nel rigo RP27 "Previdenza complementare". Il modello di dichiarazione per l'anno 2019, inoltre, è aggiornato per quanto riguarda l'importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione per spese di istruzione, adesso pari a 800 euro.

Detrazioni per le strutture di ricarica delle auto elettriche

Nei modelli Cnm, Sc, Sp, Enc trova spazio la detrazione d'imposta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e la posa in opera delle apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche.

Previsto anche l'utilizzo della detrazione nel modello consolidato.

Patent Box

Entrano nei modelli Redditi e Irap i nuovi campi, denominati "documentazione", per consentire l'indicazione della quota annuale deducibile relativa al Patent Box. Questo nel caso in cui il contribuente abbia optato nella nuova sezione del quadro OP, in alternativa all'istanza di ruling, per la comunicazione delle informazioni necessarie per determinare il reddito agevolabile con la documentazione predisposta secondo quanto indicato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2019.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Detrazione per la sostituzione delle porte interne?



Per ottenere la detrazione per la sostituzione delle porte interne occorre considerare il carattere assorbente della categoria di interventi

Presentata in Commissione il 29 gennaio 2020 un'interrogazione a risposta immediata riguardante l'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia ed in particolare la possibile fruizione dell'agevolazione in caso di **sostituzione di porte interne**.

A detta degli Onorevoli, nell'ultima versione della guida dell'Agenzia delle Entrate riguardo all'utilizzo dei bonus fiscali per la riqualificazione edilizia, non si rilevano indicazioni circa la possibile detraibilità delle porte interne.

Da tempo, inoltre, diverse aziende del settore rilevano la necessità di indicazioni più esplicite e chiare al fine di fornire maggiore certezza ad operatori e consumatori e permettere di sfruttare in pieno le potenzialità offerte dalle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni.

Risposta

Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze risponde all'interrogazione facendo innanzitutto un richiamo alla normativa per le agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia.

L'articolo 16-bis del *TUIR* prevede una **detrazione Irpef del 50%**, nel limite **massimo di spesa di euro 96.000**, in caso di interventi di:

- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del *dpr n. 380/2001*);

effettuati sulle **single unità immobiliari** e sulle **parti comuni** di edifici residenziali.

Inoltre, in caso di parti comuni di edifici, la detrazione spetta anche nell'ipotesi di spese sostenute per interventi di **manutenzione ordinaria** (di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del *dpr n. 380/2001*).

Pertanto, la sostituzione delle porte interne è inquadrabile fra le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, **non agevolabile se effettuata sulle singole unità immobiliari**.

Tuttavia, la *circolare n. 13/E del 31 maggio 2019* dell'Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie sopra indicati sono, in linea generale, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse (ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria, sono necessarie, per completare l'intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria):

In pratica, per l'esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolative **occorre considerare il carattere assorbente della categoria di interventi "superiore" rispetto a quella "inferiore"**:

qualora gli interventi singolarmente non agevolabili (manutenzione ordinaria) siano integrati o correlati ad interventi di categorie diverse per i quali compete la detrazione d'imposta, per effetto del carattere assorbente della categoria di intervento "superiore" rispetto a quella "inferiore", anche i lavori rientranti in quest'ultima categoria sono ammessi a beneficiare della detrazione d'imposta.

a meno che non si tratti di opere di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire (cfr., ex multis, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 7 aprile 2016, n. 209).

Ciò considerato, deve rilevarsi che nel caso di specie la canna fumaria ha un diametro di appena 30 cm, dista da terra oltre 3 m ed è aderente ad un prospetto secondario dell'edificio.

Trattasi dunque di canna fumaria le cui caratteristiche tecniche e dimensionali appaiono **ininfluenti rispetto al sedime ed alla sagoma dell'edificio e non necessitano pertanto dell'invocato permesso a costruire.**

Sul tema segnaliamo un'altra sentenza del Tar Campania, la n. 592/2019, relativa all'installazione di una canna fumaria di un pub.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Gli errori da evitare per non perdere l'incentivo Conto Termico



Le principali cause di diniego dell'incentivo Conto Termico: carenza documentale, difformità nel bonifico ed errata progettazione degli impianti

“Criticità più diffuse e chiarimenti operativi sulle richieste di incentivo Conto Termico”, questo il titolo del nuovo vademecum a cura del Gestore Servizi Energetici (GSE), al fine di ridurre gli elementi ostativi di accesso ai meccanismi di **incentivazione dell'efficienza energetica.**

Ricordiamo che il GSE aveva già pubblicato un *vademecum con tutte le novità e gli incentivi* in vigore dal 31 maggio 2016.

Il vademecum GSE su incentivo Conto Termico – Gennaio 2020

Il documento compie un'analisi delle criticità più diffuse riscontrate dal GSE in fase di istruttoria e fornisce, poi, le indicazioni per una corretta compilazione della richiesta di incentivo, per evitare che la pratica venga respinta.

Nel dettaglio, i contenuti fanno riferimento all'analisi effettuata sulle richieste di concessione di incentivo inviate al GSE **tra gennaio 2018 e giugno 2019**, secondo la modalità di accesso diretto.

Le difformità più frequenti

Le principali cause di diniego che portano al respingimento delle domande sono sostanzialmente le seguenti:

Documenti mancanti	1.932
Difformità bonifico	1.815
Errata progettazione impianto	1.159
Pratica duplicata	403
Pagamento oltre il termine dei 90 giorni	370
Richiesta oltre 60 giorni dalla fine lavori	253
Difformità riguardanti il mandato all'incasso	123
Annullamento pratica da parte del soggetto	123
Incongruenza fra i dati sul portale e la documentazione	83
Difformità del contratto Esco	79
Intervento prima di 1 anno dall'intervento precedente	51
Fattura non riconducibile al SR	39

In definitiva, le 3 cause di diniego che, di gran lunga, più frequentemente si presentano sono:

- documenti mancanti;
- difformità bonifico;
- errata progettazione degli impianti.

Carenza documentale

Il GSE ha rilevato che spesso gli interventi non sono opportunamente documentati tramite fotografie e presentano difformità nel certificato allegato e nell'identificazione dei soggetti coinvolti.

Difformità nel bonifico

Nel caso dei bonifici, spesso, si fa erroneamente riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica.

Errata progettazione degli impianti

Per gli impianti, la difformità può essere dovuta alla variazione delle utenze del nuovo impianto rispetto a quello sostituito o al sovradimensionamento ingiustificato.

Come compilare correttamente la pratica

Analizzate, dunque, le principali cause di diniego, il GSE fornisce i chiarimenti operativi sui casi più ricorrenti. In particolare, in merito a:

- definizione di Soggetto Responsabile e Soggetto Ordinante dei pagamenti;
- criteri di valutazione della cumulabilità di altre forme incentivanti con il meccanismo del Conto Termico;
- certificazione Solar Keymark;
- certificato di smaltimento del generatore sostituito;
- concetto di "climatizzazione invernale delle medesime utenze".

Definizione di Soggetto Responsabile e Soggetto Ordinante dei pagamenti

Per la corretta compilazione della pratica, il GSE ha ricordato che il Soggetto Ordinante dei pagamenti sostenuti per la realizzazione dell'intervento deve essere il Soggetto

Responsabile, cioè colui che ha sostenuto direttamente le spese per l'esecuzione degli interventi, presenta istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE e stipula il contratto.

Non sono, di conseguenza, in alcun modo incentivabili interventi per i quali sono stati presentati al GSE:

- fatture attestanti il costo sostenuto non intestate al Soggetto Responsabile;
- pagamenti delle fatture non sostenuti dal Soggetto Responsabile;
- ricevute di bonifici non recanti esplicita evidenza dell'Ordinante del pagamento.

Nel documento, il GSE ricorda le condizioni per le quali un soggetto diverso dal soggetto responsabile può procedere al pagamento per conto del soggetto responsabile.

Criteri di valutazione della cumulabilità di altre forme incentivanti con il meccanismo del Conto Termico

Il Conto Termico non è cumulabile con le altre detrazioni fiscali. Pertanto, continua il GSE, l'indicazione, nella ricevuta di versamento, di riferimenti riguardanti disposizioni normative inerenti altri incentivi statali, determina l'improcedibilità della richiesta.

E' necessario non utilizzare modelli di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica o per la ristrutturazione edilizia, né indicare nella causale riferimenti a norme di legge inerenti alle detrazioni fiscali.

Certificazione Solar Keymark

L'accesso agli incentivi per gli impianti solari termici è consentito se i collettori solari sono corredati della certificazione Solar Keymark in corso di validità.

Certificato di smaltimento del generatore sostituito

Ai fini dell'ammissione all'incentivo, per sostituzione di generatori di calore è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze.

L'effettivo smaltimento del generatore sostituito deve essere documentato con la presentazione del certificato di smaltimento del generatore sostituito, attestante che il generatore è stato consegnato ad un apposito centro per lo smaltimento.

Climatizzazione invernale delle medesime utenze

Nei casi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale l'accesso agli incentivi è subordinato alla dimostrazione che l'intervento vada a climatizzare le medesime utenze dell'impianto precedentemente installato.

Ad esempio, la sostituzione di una stufa che risulti asservire una sola stanza con una pompa di calore che, invece, va a climatizzare più stanze non rientra tra gli interventi ammissibili nell'ambito del Conto Termico.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)





Bando Isi 2019: dal 16 aprile l'invio delle domande



Dal 16 aprile al 29 maggio sarà attiva la procedura telematica per l'assegnazione degli oltre 250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto dell'Inail

La prima fase della procedura telematica per l'assegnazione degli oltre 250 milioni di euro previsti dal **bando Isi 2019** e messi a disposizione dall'Inail, **prenderà avvio il 16 aprile**.

Durante tale fase della procedura, che **si concluderà alle ore 18:00 del 29 maggio**, tutte le aziende, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, potranno inserire e salvare la propria domanda di accesso al contributo nell'area dedicata ai servizi online sul portale Inail.

Dal 5 giugno le imprese, i cui progetti hanno raggiunto la soglia minima di ammissibilità, potranno effettuare il download del proprio codice identificativo che dovrà essere utilizzato in occasione del "*click day*", il giorno di apertura dello sportello telematico per l'inoltro delle domande, la cui data sarà comunicata sempre a partire dal 5 giugno.

Gli incentivi, ripartiti in budget regionali, saranno poi assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

La decima edizione del bando Isi


La decima edizione dell'iniziativa, con cui l'Inail a partire dal 2010 ha messo a disposizione delle imprese incentivi a fondo perduto per oltre 2,4 miliardi, ha preso avvio il 12 dicembre 2019 con la determina del presidente Inps e del relativo avviso pubblico.

Con il bando Isi 2019, l'Inail mette a disposizione delle imprese che investono in sicurezza più di **250 milioni di euro di incentivi a fondo perduto** ripartiti su base regionale, che saranno assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Per il presidente dell'Inps Bettoni:

*I fondi stanziati con le prime nove edizioni del bando Isi hanno permesso di **finanziare la realizzazione di quasi 32.000 progetti** di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza all'interno delle aziende, che nella maggioranza dei casi sono stati presentati da micro e piccole imprese. Tra i progetti ammessi al finanziamento del bando 2018, in particolare, circa 3 su 4 sono stati presentati da aziende con meno di 15 dipendenti.*

BUDGET E PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO



I dati del bando Isi dal 2010 ad oggi

Bando Isi 2019

I finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del *dlgs. 81/2008* e dell'articolo 1, comma 862 della legge n. 208/2015, sono stabiliti attraverso la pubblicazione di singoli **avvisi pubblici regionali/provinciali**.

Le finalità

Il bando vuole incentivare le imprese a realizzare progetti per il **miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti

I fondi sono destinati alle imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l'asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

Progetti ammessi a finanziamento

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in **5 Assi di finanziamento**:

- asse di finanziamento 1 (sub assi 1.1 e 1.2) – progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- asse di finanziamento 2 – progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
- asse di finanziamento 3 – progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;

- asse di finanziamento 4 – progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;
- asse di finanziamento 5 (sub assi 5.1 e 5.2) – progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

BANDO ISI 2019 ASSI DI FINANZIAMENTO

INAIL

I CINQUE ASSI DI FINANZIAMENTO



TOTALE 251.226.450 EURO

I 5 assi di finanziamento

Risorse economiche destinate ai finanziamenti

Le risorse economiche destinate dall'Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2019-allegato risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA come di seguito riportato.

Per gli assi 1 (sub assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

- assi 1 (sub assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (sub asse 1.2), non è fissato il limite minimo di finanziamento;
- asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.

Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) nella misura del:

- 40% per i soggetti destinatari del sub asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 50% per i soggetti destinatari del sub asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica dal 16 aprile 2020: vi sarà poi una successiva conferma attraverso l'apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line sul portale Inps.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Efficienza energetica: le nuove guide del GSE sul Conto Termico



Il GSE ha pubblicato due nuove guide sul concetto di edificio nell'ambito del Conto Termico e sul corretto dimensionamento degli impianti solari termici

Il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato due nuove guide sull'efficienza energetica che approfondiscono alcuni elementi tecnico-normativi rilevanti per la corretta impostazione delle istanze di **incentivo del Conto Termico**.

La prima è rivolta alle Pubbliche Amministrazioni che utilizzano il Conto Termico per finanziare progetti di riqualificazione profonda degli edifici; la seconda, invece, è di maggior interesse per i privati.

I due documenti hanno lo scopo di rendere più chiari i principi su cui si fondano le valutazioni delle istruttorie del Conto Termico e nello specifico riguardano:

- la **definizione del concetto di edificio** nell'ambito del Conto Termico;
- i criteri di **corretto dimensionamento degli impianti solari termici** per la produzione di acqua calda sanitaria (ACS) nel settore civile.


Le guide GSE sull'efficienza energetica

1 – Concetto di edificio nell'ambito del Conto Termico

Il Quaderno Operativo ha l'obiettivo di chiarire gli aspetti legati al “**Concetto di Edificio**” nell'ambito del meccanismo di incentivazione Conto Termico, disciplinato dal *dm 16 febbraio 2016* ed erogato dal Gestore dei Servizi Energetici per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, al fine di verificare i requisiti preliminari per l'ammissione agli incentivi.

Il *dm 16 febbraio 2016* delinea all'art. 4 gli ambiti degli interventi incentivabili, più precisamente “gli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione”. Pertanto, i requisiti principali richiesti dal meccanismo sono che **gli interventi siano realizzati in edifici esistenti e dotati di impianto di climatizzazione** (invernale).

Nell'ambito dell'attività di assistenza agli utenti e di istruttoria sono emerse diverse casistiche che hanno portato alla redazione di un Quaderno Operativo dedicato che potesse chiarirne gli aspetti principali.



2 – Criteri di corretto dimensionamento degli impianti solari termici

Il documento illustra i criteri di **corretto dimensionamento degli impianti solari termici** anche al fine di realizzare intervento compatibili con l'accesso agli incentivi del Conto Termico.

Infatti, l'art. 4, comma 3 del decreto stabilisce che gli interventi incentivabili “devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termici”. Detta disposizione è un requisito di accesso agli incentivi valido per tutti gli interventi previsti dal Conto Termico e costituisce elemento di valutazione anche per gli impianti solari termici, di qualsiasi taglia.


In materia, risulta necessaria la valutazione del contesto in cui è stato realizzato un intervento (localizzazione ed unità immobiliare interessata), al fine di evitare che vengano ammessi agli incentivi interventi di taglia spropositata rispetto ai reali fabbisogni dell'utenza, con ciò derivandone l'allocazione di risorse non correttamente proporzionale alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il processo di analisi ed elaborazione è stato condotto dal GSE secondo le seguenti fasi:

- analisi dei dati estrapolati dal Portale Termico, al fine di individuare gli aspetti e le criticità su cui intervenire, nonché definire le correlazioni tra i parametri di riferimento;
- elaborazione del modello di controllo del dimensionamento, sulla base degli andamenti teorici e dei dati disponibili;
- collaudo e raccolta dei risultati;
- implementazione del modello calibrato e osservazione dei risultati.

Il documento contiene due casi studio relativi a istruttorie svolte dal GSE per interventi 2.C incentivati in Conto Termico.

Nell'Appendice, infine, sono riportati gli andamenti di dettaglio delle grandezze di riferimento.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Nuovo interpello sicurezza sul lavoro: utilizzo attrezzature con specifica formazione



La specifica formazione per l'uso di attrezzature vale anche per il datore di lavoro, ma non è prevista alcuna sanzione per il datore non formato

Interpello sicurezza

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato un'istanza di interpello presso la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro per conoscere il parere in merito alle possibili sanzioni cui incorre il datore di lavoro incaricato all'utilizzo di una **attrezzatura per cui occorre specifica formazione**, informazione e addestramento.

In particolare, viene chiesto se è applicata la sanzione penale prevista dall'art. 87, comma 2, lettera c) del *dlgs 81/2008*, nel caso in cui il datore di lavoro faccia uso delle attrezzature senza averne l'abilitazione.


La risposta della Commissione

La Commissione interpelli fornisce innanzitutto un quadro normativo di riferimento:

- l'art. 69, comma 1, lettera e) del *dlgs 81/2008* definisce "operatore" sia il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro che il datore di lavoro che ne fa uso, a seguito della recente modifica introdotta dal *dlgs n. 151/2015* (Jobs Act);
- l'art. 71, comma 7, lettera a) e art. 73, comma 4 del *dlgs 81/2008* sanciscono l'obbligo per il datore di lavoro di formare i propri lavoratori che utilizzano particolari attrezzature di lavoro al fine di consentirne un utilizzo idoneo e sicuro;
- l'art. 87, comma 2, lettera c) del *dlgs 81/2018* stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8.

In base a quanto previsto dal Testo Unico, quindi, anche il datore di lavoro che utilizza le attrezzature di lavoro, considerato alla stregua di un operatore, ed **in quanto tale, deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.**

Tuttavia, la Commissione restringe l'ambito di operatività della sanzione alle sole fattispecie in esso previste: **le sanzioni non possono essere applicate al datore di lavoro che utilizzi attrezzature di lavoro senza apposita abilitazione.**



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Per tener conto delle diversità territoriali e quindi delle possibili differenze dei risultati economici legate al luogo di svolgimento dell'attività, nella definizione degli ISA sono stati utilizzati i risultati di studi che **diversificano il territorio nazionale in base a degli indicatori specifici**, ad esempio:

- il livello dei canoni di locazione degli immobili, che incide in modo diverso a seconda della città in cui è localizzata l'attività;
- il livello delle quotazioni immobiliari;
- il livello di benessere e il grado di sviluppo economico della zona in cui si svolge l'attività professionale o di impresa.

Tra i nuovi quelli relativi a:

- **BG69U** – Costruzioni;
- **BK02U** – Attività degli studi di ingegneria;
- **BK03U** – Attività tecniche svolte da geometri;
- **BK08U** – Attività dei disegnatori tecnici (esercenti attività di impresa);
- **BK08U** – Attività dei disegnatori tecnici (esercenti arti e professioni);
- **BK17U** – Periti industriali;
- **BK18U** – Attività degli studi di architettura.

ISA, cosa sono

Con l'istituzione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), introdotti dal dl n. 50/2017 e diventati obbligatori per il periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate vuole favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea di redditi imponibili.

Gli ISA attribuiscono ai contribuenti un voto da 1 a 10, una sorta di giudizio in merito all'affidabilità fiscale basato su diversi parametri; lo scopo è quello di creare un dialogo tra fisco e contribuenti, incentivando l'emersione spontanea dei redditi imponibili.

Nel dettaglio, gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando "affidabili", avranno accesso a significativi benefici premiali.

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano ai contribuenti che esercitano in modo prevalente le attività professionali o di impresa descritte. In caso di esercizio di più attività professionali o di impresa, per l'applicazione degli ISA si considera l'attività prevalente, cioè quella da cui deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.


Il decreto indica le modalità di calcolo del coefficiente individuale. Sulla base degli indici approvati con le metodologie descritte, si ottiene, per ogni contribuente, il grado di affidabilità fiscale che viene espresso da 1 a 10.

Esonerati

Non tutti i professionisti sono soggetti agli ISA. Sono esclusi ad esempio:

- chi si avvale del **regime forfetario**;
- i contribuenti che **esercitano due o più attività** non rientranti nello stesso indice, qualora i ricavi derivanti dall'attività non rientrante tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità superino il 30% dell'ammontare totale dei ricavi.





Dall'Inail le regole per la gestione dei parchi eolici in sicurezza



Il manuale redatto da Inail e Anev chiarisce come gestire in sicurezza i parchi eolici attraverso un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)

La pubblicazione curata da Inail ed ANEV (Associazione nazionale per l'energia del vento) fornisce le indicazioni per una corretta gestione dei parchi eolici e per la **prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali** in un settore in forte espansione produttiva.

Infatti la particolare conformazione delle diverse tipologie di macchine eoliche, necessaria al migliore sfruttamento dell'energia fornita dal vento, richiede l'adozione di particolari misure tecniche e procedurali che pongano particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza.

Tali misure sono necessarie, ad esempio, per l'accesso dei lavoratori alle parti che richiedono controlli e manutenzione o per la movimentazione dei materiali e delle attrezzature necessarie fino ad altezze particolarmente elevate.

L'implementazione di un **Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL)** nel settore eolico è stata appositamente studiata da Inail, Anev e rappresentanze sindacali in un impegno comune per la definizione di una Linea di indirizzo che possa contribuire in maniera significativa a migliorare l'efficacia della gestione dei processi, riducendo di conseguenza i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano nel settore.

Le linee di indirizzo SGSL per l'esercizio dei parchi eolici

Come viene precisato in premessa, nella fase di ricerca promossa dall'Inail con l'Anev sono emerse alcune specificità da tener presenti per una corretta valutazione e gestione dei rischi presenti all'interno dei parchi eolici.

Per esempio, la loro collocazione in località isolate, spesso impervie o comunque non raggiungibili con tempestività, rende necessaria una particolare attenzione nelle **operazioni di emergenza** e protezione in caso di eventi incidentali. Così come le **diverse tipologie di macchine eoliche utilizzate** possono richiedere l'adozione di misure di protezione ad hoc, quali una precisa regolamentazione dell'accesso dei lavoratori ad aree di lavoro o verso parti oggetto di controllo e manutenzione. Ancora, possono essere richieste cautele supplementari nello spostamento di materiali ed attrezzature ad altezze molto elevate.

Nel tracciare l'intero quadro di elaborazione e gestione di un SGSL, il testo ribadisce l'assoluta volontarietà di adesione da parte delle imprese. Chi vi aderisce liberamente, oltre a contribuire al miglioramento delle condizioni generali di salute e sicurezza sul lavoro, può fruire della riduzione del premio assicurativo Inail nelle modalità previste.

Le Linee di indirizzo SGSL si articolano in capitoli con l'indicazione delle fasi gestionali dell'intero processo, che includono:

- la pianificazione;

- l'attuazione;
- la verifica;
- il riesame;

mentre nei paragrafi interni sono descritti i requisiti e le modalità di gestione corretta.

Per esempio, nel paragrafo dedicato alla sorveglianza sanitaria all'interno del capitolo sull'attuazione vengono indicate la redazione annuale del relativo programma, l'esecuzione degli accertamenti sanitari, la **valutazione dell'idoneità dei lavoratori** alle mansioni specifiche, l'istituzione e l'aggiornamento di un database con il profilo completo del lavoratore: la sua sede di lavoro, i rischi incontrati, le visite mediche eseguite e quelle da compiere.

La stessa metodologia è usata per i paragrafi sui *dispositivi di protezione individuali* o per le situazioni di criticità come incendi, esplosioni, terremoti o altre emergenze idrogeologiche e idrauliche, black out elettrici, condizioni meteorologiche avverse, atti vandalici o attacchi di animali pericolosi, con le indicazioni di dettaglio e i comportamenti da seguire.

La trattazione Inail-Anev si completa, infine, con numerosi allegati, come tabelle di correlazione, elenchi di pericoli e criticità, schemi a blocchi ed esempi di modulistica, destinati a fornire informazioni di maggiore dettaglio su alcuni temi particolari.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



ACCA incontrus: le nuove date dei seminari formativi sul BIM



Previsti oltre 40 appuntamenti in tutta Italia per l'edizione 2020 degli ACCA incontrus, le giornate studio dedicate al BIM per il progetto e per il cantiere

Un appuntamento che da oltre 15 anni porta ACCA software ad incontrare i tecnici italiani direttamente nel loro territorio: questi sono gli ACCAincontrus, **giornate di studio ed approfondimento** sui temi più attuali del mondo dell'**edilizia** e dell'**architettura** che sono un **punto di riferimento** per i professionisti della filiera delle costruzioni.

ACCA incontrus 2020

Per l'edizione 2020 definiti oltre 40 appuntamenti che, da Udine ad Agrigento, toccheranno **tutte le Regioni italiane**: in tal modo ACCA vuole diffondere tecnologia, metodi ed opportunità legati a BIM e **IFC-Open BIM**, incontrando i tecnici per contribuire alla loro crescita professionale.



E' un dato di fatto che la rivoluzione del BIM stia investendo l'intero settore delle **costruzioni**: la digitalizzazione parte dalla committenza, fa il suo ingresso negli studi professionali di ingegneria e architettura, nelle imprese di costruzione e di ristrutturazione e scende in campo direttamente nei cantieri, coinvolgendo anche il facility management (gestione del patrimonio immobiliare).

I vantaggi che ne derivano sono enormi, sia dal punto di vista della qualità che dell'efficienza. Chi saprà adeguare in maniera rapida e consapevole la propria organizzazione all'utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi workflow potrà dominare il mercato.

Sposare il processo BIM diventa quindi **sempre più necessario** per ciascun attore della filiera (progettista, costruttore, ente pubblico, installatore, manutentore, ecc.): occorre conoscere la metodologia e sfruttare gli strumenti messi a disposizione.



Ed è proprio la conoscenza di metodologia e strumenti l'obiettivo principe degli ACCAIncontrus; tema delle giornate studio sarà 'Il BIM per il progetto e per il cantiere', con approfondimenti su:

- progettazione architettonica, modellazione strutturale e impiantistica (MEP) dell'edificio con strumenti certificati IFC-Open BIM;
- il cantiere con l'uso di modelli IFC-Open BIM, tools e piattaforme on line per la modellazione, la programmazione (BIM4D), il computo (BIM5D), la direzione lavori e la sicurezza.

Una sezione è riservata alle nuove tecnologie integrate al BIM per l'architettura, con una postazione demo dedicata per permettere ai tecnici di vivere in prima persona l'esperienza della realtà virtuale immersiva applicata alla progettazione architettonica e alla gestione della sicurezza in cantiere.

Interessanti opportunità commerciali ed un prezioso ed utile omaggio, il testo "**Guida al BIM – La rivoluzione digitale dell'edilizia**" saranno riservati ai tecnici che interverranno.

Scegli la sede a te più comoda e prenota gratis la tua partecipazione



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Identità digitale per uso professionale, in Gazzetta le linee guida AgID



Le modalità di rilascio dell'identità digitale per uso professionale per i gestori del sistema SPID. Ecco cos'è lo SPID e a cosa serve l'identità digitale

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) è stata pubblicata la **determinazione n. 318 del 5 novembre 2019** con la quale sono state adottate le **Linee guida per il rilascio dell'identità digitale per uso professionale**.

Le linee guida, emesse ai sensi dell'art. 71 del delgs n. 82/2005, definiscono le modalità di rilascio delle identità digitali per uso professionale cui i gestori di identità digitali del sistema SPID devono attenersi; sono entrate **in vigore il 1° dicembre 2019**.

Lo SPID, cos'è

Lo SPID è il **Sistema Pubblico di Identità Digitale** che consente a tutti i cittadini e le imprese di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati tramite un accesso unico, sicuro e protetto.

A partire dal 1° dicembre 2019, gli *identity provider* devono essere in grado di rilasciare identità digitali SPID con l'aggiunta di un attributo che permetta alla Pubblica Amministrazione ed ai privati di **provare l'appartenenza di una persona fisica all'organizzazione di riferimento e/o la sua qualità di professionista**. Fino ad allora potevano essere utilizzati solo per l'identificazione online delle persone fisiche, senza nessun tipo di qualificazione.

Le identità SPID per "uso professionale" sono in grado di accelerare l'utilizzo del sistema pubblico di identità digitale oltre che con la Pubblica Amministrazione, anche nei rapporti tra professionisti e imprese.

Linee guida AgID su identità digitale

L'Agid, Agenzia per l'Italia Digitale da Agenda Digitale (con determina n. 318/2019) ha redatto le **linee guida per il rilascio dell'identità digitale per uso professionale**; il documento chiarisce tutto sul procedimento di sottoscrizione e le modalità operative e tecnologiche.

Nelle linee guida vengono indicate le modalità di rilascio dell'identità digitale per uso professionale a seconda che il richiedente persona fisica appartenga o meno ad una persona giuridica; possono essere titolari di un'identità SPID per uso professionale sia i liberi professionisti, che ogni individuo che operi per conto di un'organizzazione.

Le indicazioni contenute nel regolamento individuano le modalità che gli *identity provider* devono seguire per il rilascio delle identità per uso professionale, consentendo di veicolare attraverso SPID, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati dell'organizzazione di appartenenza per la quale si sta agendo su un servizio reso disponibile da un service provider.

Secondo le linee guida il gestore dell'identità al fine di rilasciare l'identità digitale uso professionale della persona fisica, deve verificare l'identità personale della persona fisica richiedente.

Inoltre, viene chiarito che:

le identità in questione [...] non costituiscono prova dei poteri di rappresentanza di una persona giuridica dei quali una persona fisica è eventualmente in possesso né l'appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato

che potranno, invece, essere oggetto di autocertificazione (firmata digitalmente), con le conseguenze sul piano sanzionatorio previste dalla legge.

Contenuti

Nello specifico, i contenuti delle linee guida sono i seguenti:

- ambito di applicazione;
- definizioni generali;
- modalità di rilascio;
- rapporti fra le parti;
- attributo uso professionale;
- ulteriori definizioni;
- condizioni per la delega della funzione di verifica dell'identità all'organizzazione;
- rapporti fra le parti;
- rilascio e funzioni dell'utenza di governo e di gestione;
- token di autorizzazione;
- sistema di gestione;

- rilascio dell'identità;
- livello delle credenziali dei gestori.

Grazie alle linee guida si attiva una nuova funzionalità per il sistema pubblico di identità digitale: l'apertura di nuovi servizi online, superando gli ostacoli all'uso della propria identità digitale per scopi lavorativi.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

